LEGGE SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 37

Trasporti marittimi di sale per conto dell'Amministrazione dei Monopoli

Prima dell'inizio del caricamento del sale in una nave che lo trasporti per conto dell'Amministrazione dei Monopoli, deve essere accertato, a cura degli agenti di finanza, che le stive possano essere efficacemente chiuse dopo la esecuzione del carico.

A carico ultimato, e' accertata, con altra visita, la chiusura dei boccaporti e di tutti gli accessi alle stive, nelle quali e' stato caricato il sale. Le dette chiusure debbono essere suggellate o piombate e l'integrita' dei suggelli o dei piombi deve essere controllata all'arrivo.

Con apposito verbale, redatto in contraddittorio col comandante della nave e da allegare al manifesto di carico, sono descritte le caratteristiche dei piombi o suggelli ed e' fatta menzione delle formalita' compiute alla partenza della nave.

Versione in vigore dal 24 ottobre 1942, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 17 luglio 1942, n. 907
Titolo	Primo — Monopolio del sale
Capo	V — Tutela preventiva del monopolio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-37-trasporti-marittimi-di-sale-per-conto-dell-amministrazione-dei

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it